



By: [Tracy Fullerton](#) - All Rights Reserved

Ancora una volta siamo costretti a segnalare l'ennesimo grave abuso nei confronti del personale da parte di una Amministrazione che ormai ha perso qualsiasi senso del limite e della legalità.

Questa volta ha travalicato ogni limite operando, oltre che in palese violazione delle leggi dello stato, nella più totale malafede nei confronti dei propri dipendenti.

Queste OO.SS. sono venute a conoscenza fortuitamente del fatto che all'interno degli ascensori in funzione presso la sede di Napoli sono state installate telecamere opportunamente occultate e senza alcun avviso di presenza delle stesse.

Vista la casualità con cui si è venuti a conoscenza del fatto, non è da escludere che ulteriori telecamere possano essere state installate dall'Amministrazione in diversi luoghi dei nostri uffici.

In proposito queste OO.SS. rappresentano come l'Autorità Garante della Privacy ha vietato definitivamente l'uso delle telecamere installate nell'area dove sono collocati i cartellini di presenza dei dipendenti e gli orologi marcatempo. Il divieto è scattato anche per l'uso delle telecamere collocate presso gli accessi ai luoghi di lavoro o in altre aree interne, in corrispondenza degli ascensori e dei corridoi, in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro). Nel motivare i divieti, il Garante ha ribadito che il controllo a distanza dell'attività lavorativa si configura anche nel caso in cui la sorveglianza non sia a carattere continuativo o le telecamere siano segnalate da cartelli: per essere in regola nell'installazione di telecamere occorre comunque e sempre rispettare le procedure stabilite dallo Statuto a tutela dei lavoratori.

Inoltre ai nostri dotti e capaci e dirigenti responsabili vorremmo ricordare in poche righe le regole fondamentali da osservare per installare, ove è possibile, legittimamente un sistema di videosorveglianza, regole che sono state delineate dal provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010 (pubb. su G.U. n. 99 del 29 aprile 2010).

Innanzitutto, tutti i titolari del "trattamento di dati" effettuato tramite un impianto di videosorveglianza devono affiggere i cartelli di informativa sulla presenza delle telecamere. Questi cartelli devono essere posizionati prima del raggio di azione delle telecamere (è sufficiente che siano nelle loro immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con le telecamere) e devono essere ben visibili anche durante le ore notturne (ovviamente solo se l'impianto è attivo anche di notte).

Inoltre, devono essere attuate tutte le misure di sicurezza necessarie per la protezione dei dati eventualmente registrati tramite gli impianti di videosorveglianza. Il Garante non specifica quali debbano essere tali misure, ma nel punto 3.3 del provvedimento sopra citato fornisce sei principi base che le misure di sicurezza devono rispettare.

In conclusione queste OO.SS., ritenendo l'episodio di una gravità inaudita, chiedono che l'Autorità intervenga immediatamente per la rimozione dei responsabili dell'episodio che oltre a ledere la dignità dei lavoratori, mette a repentaglio l'immagine stessa dell'Istituzione già gravemente provata dagli episodi che abbiamo avuto modo di segnalare nei precedenti comunicati.

Sarà comunque cura delle scriventi OO.SS. segnalare l'abuso effettuato dall'Amministrazione alle competenti Istituzioni.